Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 15 febbraio 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 39 DEL 15 FEBBRAIO 1971:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970.

Ripartizione degli utili della lotteria « Italia » svoltasi a Roma il 6 gennaio 1970.

(505)

CAMERA DEI DEPUTATI

Comunicato

Si comunica che dall'elenco dei deputati assenti nella seduta del 22 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1971, deve essere cancellato il nominativo del deputato Castellucci, che era in regolare congedo.

(1616)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1970.

Nomina di componenti il consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 611;

Vista la legge 22 dicembre 1959, n. 1101;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1968, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 144; il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1969, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 36; il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1969, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 55; ed il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1970, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 70, concernenti la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 30 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1970, registro n. 7 Monopoli, foglio n. 193, con il quale il dott. ing. Alfonso Fiorentino è stato nominato direttore centrale tecnico nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a decorrere dal 30 aprile 1970;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 16 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1970, registro n. 10 Monopoli, foglio n. 105, con il quale il dott. ing. Michele Di Pasquale è stato nominato direttore centrale tecnico nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a decorrere dal 16 giugno 1970;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 20 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1970, registro n. 12 Monopoli, foglio n. 399, con il quale il dott. ing. Giuseppe Giovannella è stato nominato direttore centrale tecnico nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a decorrere dal 20 ottobre 1970;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

I sottoindicati direttori centrali tecnici sono nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata:

Fiorentino dott. ing. Alfonso dal 30 aprile 1970;
Di Pasquale dott. ing. Michele dal 16 giugno 1970;
Giovannella dott. ing. Giuseppe dal 20 ottobre 1970.

Detti componenti restano in carica fino alla scadenza dei poteri del consiglio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1968, citato nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1971
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 256

(988)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1970.

Immissione alla vendita di un nuovo tipo di trinciato di produzione nazionale denominato « Piper ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 13 luglio 1965, n. 825, e 6 agosto 1967, n. 697, concernenti il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento del trinciato di produzione nazionale « Piper » in buste da gr. 50 nella classificazione di cui alla predetta legge 6 agosto 1967, n. 697, tabella allegato *B*, in base al prezzo all'uopo proposto dal consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dalla legge 6 agosto 1967, n. 697, tabella allegato *B*, il seguente tipo di trinciato di produzione nazionale è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco segnato:

trinciato « Piper » in buste da gr 50 L. 9000 il kg.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1970

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1970
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 300

(1514)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1970.

Incarico della vigilanza per la repressione delle frodi sui prodotti agrari e le sostanze d'uso agrario all'istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara, per la provincia di Isernia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 2 febbraio 1970, n. 20, con la quale è stata istituita la provincia di Isernia;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1968, con il quale sono state apportate modificazioni alle designazioni degli incarichi della vigilanza per la repressione delle frodi sui prodotti e le sostanze di uso agrario;

Decreta:

Articolo unico

L'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara è delegato a svolgere il servizio di vigilanza per l'applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni, nella provincia di Isernia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1970
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 116

(938)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1970.

Composizione del comitato tecnico per gli idrocarburi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, concernente la composizione del comitato tecnico per gli idrocarburi;

Visto l'art. 45 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 agosto 1970, con il quale il prof. Giuseppe Di Nardi è stato nominato presidente del comitato anzidetto per il triennio 1970-1973;

Viste le designazioni fatte dall'Avvocatura generale dello Stato e dai Ministeri delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, degli affari esteri, della marina mercantile, del bilancio e della programmazione economica e della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Per il triennio decorrente dalla data del presente decreto il comitato tecnico per gli idrocarburi, è così composto:

Di Nardi prof. Giuseppe, presidente;

Ristagno dott. Vittorio Ugo, direttore generale delle miniere;

Di Pace prof. Pasquale e Cassinis prof. Roberto, in rappresentanza del Consiglio superiore delle miniere;

Gentile avv. Giovanni, designato dall'Avvocatura generale dello Stato;

Moretti prof. Attilio, direttore del servizio geologico d'Italia;

Azzaroni ing. Adelmano, direttore dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi;

Ingravalle dott. Antonio, direttore del servizio chimico;

De Paoli dott. Livio, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Castagnoli dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Martinis prof. Bruno, titolare di cattedra di geologia;

Cerulli ing. Paolo, in qualità di esperto;

Piga gr. uff. Renzo, in qualità di esperto;

Vanni D'Archirafi dott. Raniero, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Balducci dott. Fausto, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Menichino dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Riccioni dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero della difesa.

Art. 2.

Il direttore generale delle miniere è chiamato a sostituire, in caso di assenza o impedimento, il presidente.

Art. 3.

Le funzioni di segreteria saranno disimpegnate dal dott. Giuseppe Porta, direttore di sezione, e, in via alternativa, in caso di assenza o impedimento, dalla dott.ssa Maria Grazia Rossoni, consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1970

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1970
Registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 273

(986)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1970.

Esonero dalla denuncia e dalle autorizzazioni prescritte dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, in applicazione della legge 19 dicembre 1969, n. 1008.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico della energia nucleare;

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sulla sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dell'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, recante modifiche ed integrazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Vista la legge 19 dicembre 1969, n. 1008, che conferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la facoltà di esonerare dalla denuncia e dalle autorizzazioni prescritte dalla citata legge n. 1860 per la detenzione, il commercio e il trasporto di modiche quantità di materie fissili speciali, materie prime fonti nonché altre materie radioattive, mediante propri decreti emanati di concerto con il Ministero della sanità, sentito il comitato nazionale per l'energia nucleare;

Ritenuta la necessità di esonerare dalla denuncia di detenzione e dalle autorizzazioni al commercio e al trasporto, previste dalla citata legge n. 1860, modiche quantità di materie fissili speciali, materie prime fonti nonché altre materie radioattive;

Sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;
Udito il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

Decreta:

Art. 1.

Non è soggetta all'obbligo della denuncia di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, la detenzione di:

1) sostanze sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici, di miscele, di soluzioni e di gas, nelle quali il contenuto di uranio naturale o impoverito non superi complessivamente kg. 10 o nelle quali la concentrazione in peso di uranio naturale o impoverito o torio non superi complessivamente lo 0,05 % ancorché sia superato il limite in peso complessivo dei kg. 10 innanzi indicato;

2) metalli delle terre rare, loro composti, miscele e prodotti derivati che contengano non più dello 0,25 % in peso complessivo di uranio naturale e torio;

3) minerali che non contengono complessivamente più di kg. 10 di uranio naturale o torio;

4) torio contenuto nei seguenti prodotti finiti:

a) reticelle per lampade a gas;

b) tubi a vuoto;

c) elettrodi per saldatura;

d) lampade elettriche per illuminazione sempreché tali lampade non contengano ciascuna più di 50 milligrammi di torio;

e) lampade germicide, lampade per luce solare artificiale o lampade per illuminazione esterna o industriale semprechè non contengano più di due grammi di torio ciascuna;

5) uranio naturale o impoverito o torio contenuto nei seguenti prodotti finiti:

a) soggetti o stoviglie di ceramica vetrificata semprechè la smaltatura non contenga più del 20 % in peso di uranio o torio;

b) prodotti vetrosi, smalto vetroso, vernici vetrose o porose che non contengano più del 10 % in peso di uranio o torio;

c) pellicole fotografiche, negativi e stampe;

6) qualsiasi prodotto finito o parte di esso contenente lega o dispersione di tungsteno-torio o magnesio-torio, semprechè il torio contenuto non superi il 4 % in peso;

7) uranio naturale o impoverito contenuto nei contrappesi per aeromobili, installati, immagazzinati o in fase di montaggio o smontaggio;

8) torio contenuto in lenti ottiche già fabbricate semprechè ciascuna lente non contenga più del 30 % in peso di torio e non venga alterata, con processi di formatura, molatura e pulitura;

9) torio contenuto in ogni parte finita di motori di aereo fabbricati con lega o dispersione al nichel-torio, a condizione che il torio sia disperso nel nichel-torio sotto forma di biossido finemente suddiviso e che il torio contenuto non ecceda il 4 % in peso.

Resta fermo l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in particolare per quanto previsto negli articoli 30 e 31.

Art. 2.

Gli esoneri previsti nel precedente art. 1 non si applicano agli esercenti degli impianti e depositi definiti nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 3.

Non è soggetto all'autorizzazione prescritta dall'articolo 4 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, il commercio di materie grezze o minerali che contengano meno di kg. 3 complessivi di uranio naturale o impoverito o di torio. L'autorizzazione è peraltro necessaria quando le quantità commerciate per anno solare contengano le materie sopra citate in quantità complessivamente superiore a kg. 10.

E' altresì esonerato dall'autorizzazione il commercio di materie radioattive quando la quantità totale di radioattività delle stesse per ogni atto di vendita sia inferiore o uguale ai valori stabiliti dagli articoli 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), 3 e 4 del decreto ministeriale 27 luglio 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 14 novembre 1966), modificato dal decreto ministeriale 19 luglio 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967). La autorizzazione è peraltro necessaria quando in un anno solare siano effettuate più di cento compravendite.

Resta fermo l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in particolare di quanto prescritto nell'art. 36 di tale decreto.

Art. 4.

Non è soggetto all'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, il trasporto di quantità totali di materie fissili speciali che non eccedano i valori determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e comunque i 15 grammi di peso.

Roma, addì 15 dicembre 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

(984)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1970.

Nomina del direttore della sezione specializzata dell'A.I.M.A. per gli interventi nel settore del tabacco greggio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, concernente l'attuazione del regolamento C.E.E. sulla politica agricola comune del tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Considerata la necessità di provvedere all'adempimento previsto dall'art. 8 del citato decreto-legge;

Vista la designazione all'uopo formulata dal Ministero delle finanze l'11 dicembre 1970, con fonogramma n. 23212;

Decreta:

L'ispettore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dott. Vittorio Fenizia è preposto alla direzione degli uffici della sezione specializzata dell'A.I.M.A. per gli interventi nel settore del tabacco greggio.

Roma, addì 18 dicembre 1970

(961) *Il Ministro*: NATALI

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1970.

Limiti alla concentrazione dei principi attivi inclusi nella I classe non trasferibile, di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visti gli articoli 4 e 5 punto 7) del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

La concentrazione dei principi attivi inclusi nella I classe non trasferibile (all. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255) è sottoposta alle seguenti limitazioni:

a) 30 % per la formulazione di presidi sanitari in polvere e in polvere bagnabile;

b) 20 % per la formulazione di presidi sanitari liquidi e in concentrazione emulsionabile.

Art. 2.

Per lo smaltimento delle scorte dei presidi sanitari già formulati, giacenti nei magazzini di fabbrica o nei depositi di smistamento, è concesso un termine di sei mesi.

Per lo smaltimento delle scorte, giacenti presso i depositi all'ingrosso o le rivendite al dettaglio, è concesso un termine di dodici mesi, a partire dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1970

(934) *Il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.

Dichiarazione di tipo approvato di alcuni apparecchi radioelettrici da installarsi nelle stazioni radio delle navi mercantili il cui impianto sia obbligatorio a norma della convenzione internazionale per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 258 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il quinto comma dell'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616, che attribuisce al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la competenza ad emettere le dichiarazioni di « tipo approvato » per gli apparecchi radioelettrici da installarsi nelle stazioni radio delle navi mercantili il cui impianto sia obbligatorio a norma della convenzione internazionale per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1967, con il quale sono state aggiornate le norme tecniche relative ai requisiti a cui devono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili e lusorie di cui al decreto ministeriale 22 novembre 1954;

Preso atto dell'esito degli accertamenti, effettuati da parte dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, sui vari prototipi di apparecchi radioelettrici per il prescritto esame tecnico;

Decreta:

Articolo unico

Gli apparecchi radioelettrici sottoindicati, essendo risultati rispondenti alle norme tecniche previste dal decreto ministeriale 27 maggio 1967, sono dichiarati di « tipo approvato »:

1) S.P. Radio-Sailor 86 D - Trasmettitore radiotelefonico idoneo per qualsiasi nave;
2) Marconi Marine Modello Atlanta 2207 C - Ricevitore principale e di riserva di bordo;
3) IRME-Nautilus III - Ricetrasmettitore portatile per lance di salvataggio;
4) Autovox - RTM - 28 - Ricetrasmettitore radiotelefonico idoneo per qualsiasi nave;
5) Autovox - GSA/13 - Generatore automatico del segnale di allarme radiotelefonico;
6) Prod-El-66/7-16-N - Ricetrasmettitore radiotelefonico di bordo ad onde metriche;
7) Redifon - GR 496 - Ricetrasmettitore radiotelefonico idoneo solo per navi aventi obbligo di stazione.
8) PYE-BANTAM-MHP 1 FM - Ricetrasmettitore radiotelefonico ad onde metriche;
9) IRME-Tigre - Ricetrasmettitore radiotelefonico solo per navi aventi obbligo stazione;
10) Autovox - TT 41 - Trasmettitore radiotelegrafico di riserva di bordo;
11) IRME - AT 5 - Manipolatore automatico per stazione rt di bordo;
12) IRME - Falco - Ricetrasmettitore radiotelefonico idoneo solo per navi aventi obbligo stazione;
13) IRME-RXU 70 - Ricevitore principale e di riserva di bordo;
14) Marconi Marine LODESTAR II - Radiogoniometro di bordo.

Roma, addì 31 dicembre 1970

Il Ministro: Bosco

(983)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1971.

Istituzione della sezione doganale di Foggia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che ha stabilito l'organico delle dogane e le loro facoltà;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 694, che modifica la tabella *A* allegata al decreto presidenziale 30 settembre 1955, n. 1090, che

determina la sede, la classe e le facoltà di ciascuna dogana nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visti il decreto ministeriale 1° febbraio 1942, e successive modificazioni, riguardanti la ripartizione territoriale dei servizi e degli affari doganali;

Ritenuta la necessità di istituire una sezione doganale a Foggia;

Decreta:

E' istituita la sezione doganale di Foggia dipendente dalla dogana principale di Manfredonia.

Alla predetta sezione doganale saranno attribuite, dalla competente direzione della circoscrizione doganale, le facoltà di cui all'art. 3 del regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484.

Roma, addì 7 gennaio 1971

Il Ministro: PRETI

(987)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1971.

Autorizzazione al comune di Livigno a riscuotere imposte di consumo sui generi che fruiscono di particolari facilitazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 11 giugno 1954, n. 384, in forza della quale il comune di Livigno, previa autorizzazione biennale del Ministro per le finanze, può riscuotere imposte di consumo sui quantitativi dei seguenti generi introdotti nel proprio territorio in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine:

1) benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti;
2) oli di semi alimentari;
3) caffè e surrogati del caffè;
4) zucchero;
5) birra;
6) spiriti ed alcool denaturato;
7) tabacchi lavorati introdotti dall'estero;

Vista la domanda con la quale il sindaco del comune di Livigno, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 120 del 24 ottobre 1970, ha chiesto l'autorizzazione a continuare a riscuotere per il biennio 1971-1972 l'imposta di consumo sui generi sopra elencati, già applicata, pel decorso biennio, in forza del decreto ministeriale n. 8/10148 del 16 ottobre 1969;

Considerato:

che, giusta quanto dispone la citata legge 11 giugno 1954, n. 384, l'imposta deve essere contenuta nella misura di lire dieci a litro per la benzina, di lire sette a litro per il gasolio e residui e per il petrolio, e, per gli altri generi, non deve eccedere il dieci per cento del valore, determinato dall'organo legittimato a stabilire i valori dei generi assoggettati alle normali imposte comunali di consumo;

che, ai sensi dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, sostitutivo dell'art. 22 del T.U.F.L. 14 settembre 1931, n. 1175, i valori dei generi soggetti alle imposte di consumo vanno stabiliti dal Ministero delle finanze, sentita una commissione composta da un rappresentante dei Ministeri delle finanze e dell'industria e commercio, da un rappresentante dell'Istituto centrale di statistica e da tre rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;

che, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, i comitati provinciali dei prezzi, integrati da cinque sindaci nominati dal consiglio provinciale, possono fare proposte in materia;

che, in ordine alla richiesta come sopra avanzata dal comune di Livigno, il comitato di Sondrio, con nota del 15 dicembre 1970, ha proposto, agli effetti di che trattasi, i seguenti valori per i generi assoggettabili all'imposta di consumo nel detto comune di Livigno:

1) lubrificanti normali: lire 565 al chilogrammo;
2) olii di semi alimentari: lire 350 al litro;
3) caffè: lire 1400 al chilogrammo;
4) surrogato di caffè: lire 345 al chilogrammo;
5) zucchero: lire 90 al chilogrammo;
6) birra: lire 290 al litro;
7) spiriti: *a*) alcool denaturato: lire 70.000 all'ettolitro anidro; *b*) alcool puro: lire 70.000 all'ettolitro anidro;
8) tabacchi:

a) sigarette americane nei tipi: Pall Mall, Chesterfield, Camel, Philipe Morris, Lucky Strike: lire 170 al pacchetto;

b) tabacchi fini in scatola ed in confezione speciale da 40 gr.: lire 250 a scatola;

c) sigarette di fabbricazione estera: Xantia, Sultana, Balcana, Turmak ed altre confezionate in scatola: lire 170 a scatola;

d) sigarette di fabbricazione estera nei tipi popolari, confezionate in pacchetti: Parisiennes, Dora, Maridor, Stella, Gold Dollar, Virginia, ecc.: lire 130 al pacchetto;

e) tabacchi tipi: Virginia, Burrus, Garibaldi, ecc.: lire 130 al pacchetto;

che, in data 23 dicembre 1970 la nominata commissione, esaminata la proposta di cui sopra, ha espresso parere favorevole alla determinazione dei valori nelle misure indicate dal comitato provinciale dei prezzi;

che, l'autorizzazione in parola può essere accordata in quanto il comune di Livigno ha contenuto la propria richiesta nei limiti di tempo e di aliquote consentiti dalle suddette disposizioni legislative;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Livigno è autorizzato a riscuotere l'imposta di consumo sui seguenti generi, nelle misure da esso stesso richieste ed appresso indicate:

benzina, lire dieci a litro; gasolio e residui, lire sette a litro; petrolio, lire sette a litro; lubrificanti, dieci per cento del valore stabilito in L. 565 al chilogrammo; oli di semi alimentari, dieci per cento del valore stabilito in L. 350 al litro; caffè, dieci per cento del valore stabilito in L. 1.400 al chilogrammo; surrogati del caffè, dieci per cento del valore stabilito in L. 345 al chilogrammo; zucchero, dieci per cento del valore stabilito in L. 90 al chilogrammo; birra, dieci per cento del valore stabilito in L. 290 al litro; spiriti ed alcool denaturato, dieci per cento del valore stabilito in L. 70.000 all'ettolitro anidro; tabacchi lavorati introdotti dall'estero, dieci per cento del valore stabilito in L. 170 al pacchetto per le sigarette americane dei tipi Pall Mall, Chesterfield, Camel, Philipe Morris, Luchy Strike; L. 250 alla scatola per i tabacchi fini in scatola ed in confezione speciale da 40 gr.; L. 170 alla scatola per le sigarette di fabbricazione estera: Xantia, Sultana,

Balcana, Turmak ed altre confezionate in scatola; L. 130 al pacchetto per le sigarette di fabbricazione estera nei tipi popolari, confezionate in pacchetti: Parisiennes, Dora, Maridor, Stella, Gold Dollar, Virginia, ecc.; L. 130 al pacchetto per tabacchi tipo Virginia, Burrus, Garibaldi, ecc.

Art. 2.

Per l'applicazione delle suindicate imposte di consumo si osservano le disposizioni del T.U.F.L. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138.

Art. 3.

La presente autorizzazione è valida per il biennio 1971-1972.

Il prefetto della provincia di Sondrio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 gennaio 1971

Il Ministro: PRETI

(960)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1971.

Autorizzazione alla società « Sofital - Fiduciaria italiana S.p.a. », con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Sofital - Fiduciaria italiana S.p.a. », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Sofital - Fiduciaria italiana S.p.a. », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(937)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1971.

Nomina di un membro della deputazione della borsa merci di Perugia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale è stata istituita la borsa merci di Perugia;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Perugia, approvato con decreto ministeriale 27 maggio 1963;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1970, col quale sono stati nominati i componenti della deputazione della borsa merci di Perugia, per l'anno 1971;

Vista la nota 23 dicembre 1970, n. 30988, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia ha proposto di nominare il sig. Marco Fagioli a membro supplente della deputazione della borsa merci di Perugia, per l'anno 1971, in sostituzione del sig. Antonio Fagioli;

Decreta:

Il sig. Marco Fagioli è nominato membro supplente della deputazione della borsa merci di Perugia, per l'anno 1971, di cui al decreto ministeriale 28 novembre 1970, in sostituzione del sig. Antonio Fagioli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1971

Il Ministro: GAVA

(985)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1971.

Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 24 aprile 1969, n. 2009, con la quale l'amministrazione provinciale di Pavia ha approvato la declassificazione a comunale di un tratto dismesso della strada provinciale « Sannazzaro de' Burgondi-Gallia-Galliavola-Lomello » a seguito della costruzione della tangenziale sud-est al comune di Sannazzaro de' Burgondi (km. 0,167);

Visto il voto 8 settembre 1970, n. 1329, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto, quindi, che occorre declassificare dalla categoria delle strade provinciali il tronco di strada anzidetto e di classificare lo stesso tra le comunali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada di cui alle premesse di km. 0,167 (salvo più precise

misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Sannazzaro de' Burgondi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(909)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1971.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Pisa.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Pisa;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa, formulate con lettera 7 gennaio 1971, n. 118/XXX;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Pisa, per l'anno 1971, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Polini dott. Antonio;
2) Tornar dott. Giancarlo;
3) Baschieri dott. Franco;
4) Begliomini cav. Erasmo;
5) Rossi dott. Dino.

Membri supplenti:

1) Borso Giacinto;
2) Macchi Alfredo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1971

Il Ministro: GAVA

(1114)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 7 ottobre 1969, n. 1433, con il quale la amministrazione provinciale di Caltanissetta ha deliberato di dare parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada comunale « Sottocorso », compresa tra le progressive chilometriche 9 + 700 e 12 + 100 della strada provinciale n. 8 « Burrone Contrasto-Butera-Gela » della lunghezza di km. 0,810;

Visto il voto 21 luglio 1970, n. 915, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale « Sottocorso » di km. 0,810 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(1111)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1971.

Integrazioni ai decreti ministeriali 15 gennaio 1969, 9 maggio 1969 e 4 agosto 1969 in materia di preparazione e commercio dei mangimi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata con legge 8 marzo 1968, n. 399, riguardante la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1969, n. 18, modificato ed integrato con decreto ministeriale 10 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1969, n. 125, con decreto ministeriale 30 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1969, n. 206, con decreto ministeriale 25 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1970, n. 69;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1969, n. 127, riguardante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie degli animali;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1969, n. 236 relativo ai principi attivi consentiti per la preparazione degli integratori medicati per mangimi per scopi di terapia di alcune malattie degli animali, modificato ed integrato dal decreto ministeriale 25 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1970, n. 69, e decreto ministeriale 5 marzo 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1970, n. 78;

Ravvisata l'opportunità e la necessità di apportare talune integrazioni agli allegati relativi ai predetti decreti;

Sentito il parere della commissione tecnica, prevista dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399;

Decreta:

Art. 1.

Al capo II - *Antibiotici*, di cui all'allegato I del decreto ministeriale 15 gennaio 1969, dopo la voce n. 7 è aggiunta la seguente:

8. Flavofosfolipol (Flavomicina) ($C_{70}H_{124}N_6O_{40}P$) mg/kg espresso come sostanza pura.

a) quantità massima ammessa per kg di integratore per mangimi:

25 gr per integratori destinati all'industria mangimistica;

5 gr per integratori destinati agli allevatori;

b) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato:

non meno di 1 mg e non più di 20 mg per:

volatili (ad eccezione delle anatre e delle oche) dalla schiusa alla decima settimana;

vitelli e suini dalla nascita al 6° mese;

animali da pelliccia;

non meno di 5 mg e non più di 25 mg per animali in fase di allattamento e svezzamento;

c) il trattamento deve essere sospeso, in ogni caso, 48 ore prima della macellazione.

Art. 2.

Al capo I - *Coccidiostatici*, di cui all'allegato al decreto ministeriale 9 maggio 1969, dopo la voce n. 7 « DOT » sono aggiunte le seguenti:

8. DOT ed Etopabato-3,5-Dinitro-O-Toluamide + estere metilico dell'acido 4-acetamido-2-etossibenzoico

($C_8H_7N_3O_5 + C_{12}H_{15}NO_4$)

mg/kg di DOT ed Etopabato nel rapporto rispettivamente di 25/1,6 espressi come sostanze pure:

a) quantità massima ammessa per kg di integratore medicato:

266 g. per integratori destinati all'industria mangimistica;

26,6 g. per integratori destinati agli allevatori;

b) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato medicato:

non meno di 66,5 mg e non più di 133 mg della associazione, per polli, tacchini, faraone e fagiani fino a 18 settimane di età;

c) la somministrazione deve essere in ogni caso sospesa 5 giorni prima della macellazione.

9. *Pirimetamina + Sulfachinossalina* 2,4 Diamino-5-(p-clorofenil)-6-etilpirimidina + 2-sulfanilamido chinossalina ($C_{12}H_{13}ClN_4 + C_{14}H_{12}N_4O_2S$)
mg/kg di pirimetamina e sulfachinossalina nel rapporto 1:10, espressi come sostanze pure:

a) quantità massima ammessa per kg di integratore medicato:

330 g per integratori destinati all'industria mangimistica;

27,5 g per integratori destinati agli allevatori;

b) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato medicato:

82,5 mg della associazione per polli, tacchini, faraone e fagiani fino a 18 settimane di età;

non meno di 82,5 mg e non più di 123,75 mg della associazione per conigli;

c) la somministrazione deve essere in ogni caso sospesa 5 giorni prima della macellazione.

Art. 3.

Al gruppo « Antibiotici » dell'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1969, dopo la voce « Bacitracina » è aggiunta la seguente:

Principio attivo:	Eritromicina $C_{37}H_{67}NO_{13}$
Specie e categoria di animali:	Volatili
Dosi d'impiego:	200-400 mg/kg mangime 125-250 mg/lt acqua
Indicazioni terapeutiche:	micoplasmosi
Durata indicativa del trattamento:	3-5 giorni
Tempo di interruzione:	5 giorni
Concentrazione massima in g/kg di integratore medicato:	200

Art. 4.

Al gruppo « Antiparassitari » dell'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1969, dopo la voce « Dimetridazolo » sono aggiunte le seguenti *a*) e *b*):

a) Principio attivo:	Amprolium $C_{14}H_{19}Cl\ N_4HCl$
Specie e categoria di animali:	Volatili
Dosi d'impiego:	125-500 mg/kg di mangime 60-240 mg/lt di acqua
Indicazioni terapeutiche:	Coccidiosi
Durata indicativa del trattamento:	21 giorni
Tempo di interruzione:	3 giorni
Concentrazione massima in g/kg di integratore medicato:	250
b) Principio attivo:	Amprolium + Etopabato nel rapporto di 25:1,6 $C_{14}H_{19}Cl\ N_4HCl + C_{12}H_{15}NO_4$
Specie e categoria di animali:	Volatili
Dosi d'impiego:	133-532 mg/kg di mangime 63,8-255,2 mg/lt di acqua
Indicazioni terapeutiche:	Coccidiosi
Durata indicativa del trattamento:	21 giorni
Tempo di interruzione:	3 giorni
Concentrazione massima in g/kg di integratore medicato:	266

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1971

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(1384)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Mantova dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale n. 10 9888-10089.G.45(9) in data 12 gennaio 1971 la sezione provinciale di Mantova dell'Ente nazionale per la protezione degli animali viene autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dalla defunta signora Sala Bice con testamento olografo in data 19 giugno 1963 pubblicato per atti notaio dott. Gino Fiaccadori al n. 31.448 di rep., n. 5.212 di fasc. il giorno 11 settembre 1969 e registrato in Suzzara il 24 settembre 1969 al n. 1557, vol. 112, consistente nella somma di L. 500.000 (cinquecentomila).

(707)

Autorizzazione alla provincia di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1971 la provincia di Modena viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.900.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1383)

Autorizzazione al comune di Giano Vetusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971 il comune di Giano Vetusto (prov. di Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.514.155 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1356)

Autorizzazione al comune di Magliano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971 il comune di Magliano Romano (prov. di Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.066.502 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1362)

Autorizzazione al comune di Montebello sul Sangro, già Buonanotte, ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971 il comune di Montebello sul Sangro, già Buonanotte (prov. di Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.329.614 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1363)

Autorizzazione al comune di Montorio nei Frentani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971 il comune di Montorio nei Frentani (prov. di Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.462.050 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1364)

Autorizzazione al comune di Gosaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971 il comune di Gosaldo (prov. di Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.575.985 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1357)

Autorizzazione al comune di Mesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971 il comune di Mesola (prov. di Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.844.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1358)

Autorizzazione al comune di Manocalzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971 il comune di Manocalzati (prov. di Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.334.790 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1359)

Autorizzazione al comune di Montaldeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971 il comune di Montaldeo (prov. di Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.059.190 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1360)

Autorizzazione al comune di Manziana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971 il comune di Manziana (prov. di Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.515.358 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1361)

Autorizzazione al comune di Pietraferrazzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971 il comune di Pietraferrazzana (prov. di Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.938.168 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1365)

Autorizzazione al comune di Pietracupa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971 il comune di Pietracupa (prov. di Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.824.961 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1366)

Autorizzazione al comune di Quingentole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971 il comune di Quingentole (prov. di Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1367)

Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1971 il comune di Ragusa viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.105.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1368)

Autorizzazione al comune di San Casciano in Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971 il comune di San Casciano in Val di Pesa (prov. di Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.268.805 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1369)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Lipioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971 il comune di San Giovanni Lipioni (prov. di Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.942.660 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1370)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Galdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971 il comune di San Giovanni in Galdo (prov. di Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.382.937 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1371)

Autorizzazione al comune di Trichiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971 il comune di Trichiana (prov. di Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.646.865 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1372)

Autorizzazione al comune di Torrebruna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971 il comune di Torrebruna (prov. di Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.205.020 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1373)

Autorizzazione al comune di Tufara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971 il comune di Tufara (prov. di Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.926.002 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1374)

Autorizzazione al comune di Trivento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971 il comune di Trivento (prov. di Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.428.186 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1375)

Autorizzazione al comune di Tavenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971 il comune di Tavenna (prov. di Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.522.892 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1376)

Autorizzazione al comune di Villa di Briano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971 il comune di Villa di Briano (prov. di Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.433.180 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1377)

Autorizzazione al comune di Vallada Agordina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971 il comune di Vallada Agordina (prov. di Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.496.965 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1378)

Autorizzazione al comune di Villalfonsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971 il comune di Villalfonsina (prov. di Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.150.825 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1379)

Autorizzazione al comune di Gioia Sannitica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971 il comune di Gioia Sannitica (prov. di Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.980.425 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1355)

Autorizzazione al comune di Lerici ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1971 il comune di Lerici (prov. di La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1380)

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1971 il comune di Messina viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.646.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1381)

Autorizzazione al comune di Macerata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1971 il comune di Macerata viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 142.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1382)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di zona del comune di Modena

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, n. 817, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Modena per i comprensori II e III e per le frazioni Albareto, Baggiovara, Cognento, S. Donnino e S. Damaso.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962 n. 167.

(925)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 Mod. 241 D.P. — Data: 9 marzo 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Venezia — Intestazione: Lucheschi Maria Elisabetta, nata il 23 novembre 1926 a Vittorio Veneto — Titoli del debito pubblico: nominativi 9 — Capitale L. 168.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 gennaio 1971

(356)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di giustizia amministrativa, della prima cattedra di diritto pubblico generale, della terza cattedra di istituzioni di diritto privato e delle seconde cattedre di diritto pubblico generale, economia politica, storia del diritto romano e di filosofia del diritto presso la facoltà di giurisprudenza della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) giustizia amministrativa;
2) diritto pubblico generale (1ª cattedra);
3) istituzioni di diritto privato (3ª cattedra);
4) diritto pubblico generale (2ª cattedra);
5) economia politica (2ª cattedra);
6) storia del diritto romano (2ª cattedra);
7) filosofia del diritto (2ª cattedra),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1547)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Montepulciano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montepulciano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 12 gennaio 1971, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare di Montepulciano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montepulciano (Siena), in amministrazione straordinaria, il dott. Virgilio Mazzuoli è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(927)

PREFETTURA DI GORIZIA

Rettifica di decreto concernente la restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 1-13-2/11803/AA.GG. in data 31 ottobre 1970, con il quale veniva restituito a tutti gli effetti nella forma originaria del cognome del sig. Renato Bresigari e precisamente da Bresigari in Brezigar;

Considerato che per mero errore di trascrizione il nome del figlio Roberto è stato indicato in Renato, ed il cognome è stato indicato in Brezigari anzichè Bresigari;

Ritenuto necessario di rettificare tale inesattezza;

Decreta:

Il decreto n. 1-13-2/11803/AA.GG., fermo restando ogni altra sua parte, viene rettificato come segue:

Bresigari Fernanda, nata Niero, nata a Vicenza il 7 maggio 1925, moglie;

Bresigari Roberto, nato a Padova il 14 ottobre 1953, figlio.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Roma sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 9 gennaio 1971

Il prefetto: SGANGA

(681)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche parte II Personale, n. 2 in data 27 gennaio 1971, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio della dinamica delle grandi masse, Venezia.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 13 marzo 1971 e che per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, Roma.

(1614)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1970, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Cesareo dott. Placido, consigliere di Stato.

Componenti:

Spasiano dott. Sergio, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli affari generali e personale;

Marrese dott. Gaetano, vice prefetto in servizio al Ministero;

Pino prof. Augusto, ordinario di istituzioni di diritto privato presso l'Università di Perugia;

Penso prof. Girolamo, libero docente di diritto e procedura penale presso l'Università di Messina.

Il consigliere di 1ª classe dott. Claudio Marchitiello, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 1.500.000, sul capitolo 1052 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 novembre 1970

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1970
Registro n. 30, foglio n. 156

(758)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, per la nomina di diciotto sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma di fanteria da ammettere alla scuola di applicazione di fanteria e cavalleria in Torino.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 98, con il quale sono stati indetti concorsi per il reclutamento di diciotto sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma di fanteria da ammettere alla scuola di applicazione di fanteria e cavalleria in Torino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di diciotto sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma di fanteria da ammettere alla scuola di applicazione di fanteria e cavalleria in Torino, è costituita, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse, come segue:

Presidente:

Col.f.t.SG s.p.e.(R.N.) Rastelli Vittorio, comandante della scuola di applicazione di fanteria e cavalleria.

Membri:

Ten.col.f. s.p.e.(R.N.) Alterio Aldo;

Ten.col.f. s.p.e.(R.N.) De Ambrosis Nevio;

Filippi prof. Federico, insegnante di meccanica applicata presso scuole di applicazione d'Arma e ordinario nel Politecnico di Torino;

Versino prof. Carlo, insegnante di chimica presso le scuole di applicazione d'Arma e assistente ordinario all'Università degli studi di Torino.

Segretario senza diritto a voto:

Pitti dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Al presidente, ai membri e al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1971
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 362

(928)

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo del genio aeronautico ruolo ingegneri di cui sette per la specialità elettronica e tre per la specialità costruzioni aeromeccaniche, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1969, registro n. 25 Difesa, foglio n. 164;

Visto il decreto ministeriale in data 22 dicembre 1969, con il quale è riaperto il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso in argomento, registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1970, registro n. 1 Difesa, foglio n. 40;

Visto il decreto ministeriale in data 26 marzo 1970, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1970, registro n. 11 Difesa, foglio n. 312;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in preambolo, sotto condizione dello accertamento dei requisiti prescritti:

Specialità « Elettronica »

1. Bartoli Sergio	punti	565 —
2. Pariset Camillo	»	559,86
3. Fiorelli Alfonso .	»	514,63

Specialità « Costruzioni aeromeccaniche »

1. Guarino Francesco	punti	626,68

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1971
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 171

(759)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a centocinquantotto posti, ridotti a ventitre, di sperimentatore degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

In data 13 gennaio 1971 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 1 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso per titoli e per esami a centocinquantotto posti, ridotti a ventitre di sperimentatore degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, riservato al personale assunto entro il 31 dicembre 1965 degli istituti o stazioni di sperimentazione agraria.

(1061)

CORTE DEI CONTI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1970, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 4 aprile 1970, nonchè quello in data 16 novembre 1970 di modifica della commissione stessa;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del membro di detta commissione prof. Augusto Pino, il quale ha fatto presente di trovarsi, a causa di impegni precedentemente assunti, nella impossibilità di assolvere le relative funzioni nei giorni di effettuazione delle prove scritte del concorso;

Visto il fonogramma del Ministero della pubblica istruzione, in data 11 dicembre 1970, relativo alla nuova designazione;

Decreta:

Il prof. Aldo Piras, ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 4 aprile 1970, in sostituzione del prof. Augusto Pino, ordinario di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1970

Il presidente: ROSSANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1971
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 46

(715)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1720 in data 7 aprile 1970, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1969;

Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1211 in data 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei dottori in medicina e chirurgia che hanno conseguito l'idoneità nel concorso indicato in narrativa:

1. Pecora Luciano	punti	66,757	su 120
2. Senigagliesi Pio	»	63,425	»
3. Principi Mario	»	60,033	»
4. Piani Antonio	»	56,616	»
5. Nocera Italo	»	53,629	»
6. Cioti Sabatino	»	50,716	»
7. Feriozzi Glindo	»	48,660	»
8. Pierantozzi Nazzareno	»	46,275	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni Cessapalombo, Gualdo, Montelupone, Penna S. Giovanni, Poggio S. Vicino, Porto Recanati Ussita.

Macerata, addì 21 gennaio 1971

Il medico provinciale: TEDESCHI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 274 in data 21 gennaio 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1969;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;

Tenuto conto che il dott. Piani Antonio ha rinunciato a tutte le condotte a concorso ad eccezione di quella di Montelupone e che il dott. Nocera Italo ha rinunziato alla condotta di Gualdo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935 n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte segnate accanto a ciascuno di essi:

1) Pecora Luciano: Montelupone, condotta unica;
2) Senigaliesi Pio: Porto Recanati, 1ª condotta;
3) Nocera Italo: Penna S. Giovanni, condotta unica;
4) Cioti Sabatino: Ussita, condotta unica;
5) Feriozzi Olindo, Gualdo, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio. della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Macerata, addì 21 gennaio 1971

Il medico provinciale: TEDESCHI

(1032)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Variante alla graduatoria del concorso al posto di veterinario aggiunto presso il comune di Verona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 69.424/28 del 30 gennaio 1969 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario aggiunto presso il comune di Verona;

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 69.424/28 del 16 ottobre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 26 novembre 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati veterinari che hanno conseguito l'idoneità nel concorso in parola;

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 69.424/28 del 17 ottobre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 26 novembre 1970, con il quale il dott. Mario Cazzola è stato dichiarato vincitore del posto di veterinario aggiunto presso il comune di Verona, messo a concorso con il citato decreto del veterinario provinciale n. 69.424/28 del 30 gennaio 1969;

Vista la nota n. 71922/PG del 21 dicembre 1970 con la quale il sindaco di Verona ha reso noto che il dott. Mario Cazzola ha espressamente rinunciato al posto vinto per concorso;

Considerato che, in seguito alla rinuncia del veterinario sopra menzionato, è risultato vincitore del citato posto il dottor Claudio Marchesani, 2° classificato nella graduatoria generale di merito del concorso bandito con decreto del veterinario provinciale n. 69.424/28 del 30 gennaio 1969;

Vista la nota n. 78353/PG del 28 dicembre 1970, con la quale il sindaco di Verona ha reso noto che il dott. Claudio Marchesani, interpellato in proposito, ha dichiarato di accettare il posto di cui è risultato vincitore per rinuncia del dott. Mario Cazzola;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 62, 55, 56 e 26 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Claudio Marchesani, secondo classificato nella graduatoria generale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario aggiunto presso il comune di Verona, bandito con decreto del veterinario provinciale numero 69.424/28 del 30 gennaio 1969, è dichiarato, per rinuncia di altro candidato che lo precede nella graduatoria generale stessa, vincitore del posto sopra specificato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del veterinario provinciale di Verona, della prefettura di Verona nonchè del comune di Verona.

Verona, addì 18 gennaio 1971

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(865)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di La Spezia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 555 in data 30 giugno 1970, con il quale si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto vacante di direttore del pubblico macello del comune di La Spezia;

Vista la comunicazione telegrafica del Ministero della sanità n. 300.VIII.II.39.C/314 in data 14 u.s., con la quale si designa quale segretario della commissione stessa la dott.ssa Acquafresca Luciana, consigliere di 3ª classe, in sostituzione del dott. Romanelli Franco, dimissionario;

Ritenuto di dover urgentemente procedere alla prefata sostituzione;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La dott.ssa Acquafresca Luciana, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, è nominata segretario della commissione esaminatrice del concorso in premesse citato, in sostituzione del dott. Romanelli Franco, dimissionario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia nonchè affisso per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio.

La Spezia, addì 15 gennaio 1971

Il veterinario provinciale: SANCHINI

(761)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.